



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

ORDINANZA SINDACALE N.19
DEL 19.03.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - CHIUSURA PISTE CICLABILI E AREE VERDI COMUNALI

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (cd. Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale interessa in modo particolare il territorio della Regione Veneto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Vista l'Ordinanza n. 1 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23/02/2020 inerente alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che il primario obiettivo dei predetti provvedimenti normativi è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in particolare il D.P.C.M. del 09/03/2020 stabilisce:

- all'art. 1, comma 2, che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- all'art. 1, comma 3, ultimo periodo, che lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Preso atto che nei giorni scorsi e in particolare nella giornata di domenica è stata riscontrata la presenza di un numero elevato di persone lungo alcune piste ciclabili del territorio tale da rendere difficoltosa l'osservanza delle predette prescrizioni;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli obiettivi del predetto quadro normativo e nel rispetto del limite imposto dall'art. 35, D.L. 2 marzo 2020 n. 9, di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico fino al **3 aprile 2020**:

- ✓ della pista ciclabile “ Via delle Risorgive” (Pista ciclabile Airasca – Moretta) nel tratto ricadente nel solo Comune di Moretta (da Moretta fino al Ponte di Villafranca);
- ✓ della pista ciclabile nel tratto compreso tra Via Prese e il confine con il Comune di Torre San Giorgio;
- ✓ dei parchi giochi e aree verdi comunali

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833, dell'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del proprio territorio comunale;

ORDINA

la chiusura al pubblico fino al **3 aprile 2020**:

- ✓ della pista ciclabile “ Via delle Risorgive” (Pista ciclabile Airasca – Moretta) nel tratto ricadente nel solo Comune di Moretta (Moretta fino al Ponte di Villafranca);
- ✓ della pista ciclabile nel tratto compreso tra Via Prese e confine con il Comune di Torre San Giorgio;
- ✓ dei parchi giochi e aree verdi comunali

AVVISA

che ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.P.C.M. 08/03/2020 sopraccitato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come anche previsto dall'art. 3, co. 4, del D.L. 23/02/2020, n. 6.

DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, co. 2 e 3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né a capo del responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente/sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, nonché alla sezione

Amministrazione trasparente/sottosezione Interventi straordinari di emergenza;

- che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

Il personale della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Ufficio di Polizia Municipale;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo;
- Stazione dei Carabinieri di Moretta.



IL SINDACO

Per il Sindaco

IL VICE SINDACO

Bussi Emanuela